



## Quando serve L'APE?

Art. 1 allegato 1 del D.M. 26 Giugno 2015  
"LINEE GUIDA NAZIONALI PER L'ATTESTAZIONE  
DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI"

OBBLIGO DI STESURA APE NEI CASI PREVISTI  
DALL'ART. 6 DEL D.Lgs 192/2005



### Art. 6 comma 1 del D.Lgs 192/2005

"A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'attestato di prestazione energetica degli edifici è rilasciato per edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici indicati al comma 6. Gli edifici di **nuova costruzione** e quelli sottoposti a **ristrutturazioni importanti**, sono dotati di un attestato di prestazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità."

### Art. 6 comma 2 del D.Lgs 192/2005

Nel caso di **vendita**, di **trasferimento di immobili a titolo gratuito** o di **nuova locazione di edifici o unità immobiliari** non in possesso di APE

### Art. 6 comma 6 del D.Lgs 192/2005

Nel caso di **edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 250 mq** non dotati di APE.

Art. 1.3 comma 1 dell'Allegato 1 del D.M. 26 Giugno 2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici"


"Per **edificio di nuova costruzione** si intende l'edificio il cui **titolo abilitativo** sia stato richiesto dopo l'entrata in vigore del presente provvedimento. Sono assimilati agli edifici di nuova costruzione:

- a) **gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione**, qualunque sia il titolo abilitativo necessario;
- b) **l'ampliamento di edifici esistenti**, ovvero i nuovi volumi edilizi con destinazione d'uso di cui al punto 1.2, sempre che la nuova porzione abbia un volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente o comunque superiore a 500 m3.

### Art. 2 lettera l-vicies quater) D.Lgs 192/2005

#### **RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE:**

un edificio esistente è sottoposto a **ristrutturazione importante** quando i lavori in qualunque modo **denominati** (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) **insistono su oltre il 25 per cento della superficie dell'involucro dell'intero edificio**, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono e consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture;



- NUOVA COSTRUZIONE;
- DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE;
- CAMBIO D'USO E AMPLIAMENTI > 15% VOLUME LORDO CLIMATIZZATO O 500 mc;
- RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI (ristrutturazioni di Primo e Secondo Livello);
- VENDITA, TRASFERIMENTO A TITOLO GRATUITO O NUOVA LOCAZIONE DI EDIFICI O UNITA' IMMOBILIARI;
- EDIFICI PUBBLICI E APERTI AL PUBBLICO DI SUPERFICIE > 250mq.